

LE NOVITA' DEL "DECRETO AGOSTO" POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si esaminano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del c.d. "Decreto Agosto"

Informativa n.	69/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 104/2020 conv. con mod. dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sulla GU n. 253 del 13/10/2020 (c.d. "Decreto Agosto") D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio")



Nella presente Informativa si analizzano le **principali modifiche** apportate in sede di conversione del “Decreto Agosto” che riguardano le disposizioni dettagliatamente analizzate nell’Informativa Unistudio n. [61/2020](#) alla quale si rinvia. La disamina di altre disposizioni come, ad esempio, la rivalutazione dei beni di impresa sarà oggetto di specifiche informative.

Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta in esame sono state incrementate di 403 milioni di Euro per l’anno 2020 (passando pertanto da 200 milioni a 603 milioni).

Le risorse aggiuntive sono state distribuite tra i soggetti che avevano già presentato la comunicazione.

Le nuove risorse consentono di aumentare la percentuale fruibile del credito di imposta che risulta pari al **47,1617%** anziché il 15,6423%.

Si attende una conferma dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova percentuale fruibile attraverso l’emanazione di un nuovo Provvedimento.

Sono, infine, abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio sui luoghi di lavoro previste dal Decreto Rilancio ed erogate dall’INAIL.

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP

In sede di conversione è stato previsto che in caso di errata applicazione delle disposizioni relative ai versamenti del saldo e del primo acconto IRAP, non dovuti sulla base delle norme contenute nel Decreto “Rilancio”, l’importo dell’imposta omessa potrà essere versato entro il 30/11/2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Di conseguenza, i soggetti che hanno superato il limite di 800.000 Euro a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto del 2020, possono **regolarizzare i versamenti entro il 30/11/2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi.**

Contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione

In sede di conversione il contributo è stato esteso anche alle imprese con i seguenti codici ATECO prevalente:

- 56.10.12: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 56.21.00: Catering per eventi, banqueting;
- 55.10.00: Alberghi limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Il contributo spetta alle seguenti condizioni:

- l’impresa sia in attività al 15/08/2020;
- per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019;
- anche in assenza del requisito sopra indicato, ai soggetti che hanno avviato l’attività dal 1/01/2019.

Rimborsi pagamenti elettronici (c.d. “cashback”)

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi hanno diritto ad un rimborso in denaro **alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati da un decreto del MEF.**

L’avvio dell’iniziativa è previsto a dicembre 2020, in via sperimentale, e con erogazione del rimborso a febbraio 2021 in relazione agli acquisti posti in essere a dicembre 2020.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Il credito di imposta in oggetto è stato esteso alle strutture turistico-ricettive con contratti di affitto di azienda. In particolare, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31/12/2020.

Esenzione IMU settore turistico

In sede di conversione è stata estesa l'esenzione della prima e della seconda rata IMU per le pertinenze degli immobili accatastati D/2.

Credito Imposta pubblicità nel settore sportivo

E' previsto a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali un nuovo credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nel periodo che intercorre tra il 1/07/2020 ed il 31/12/2020, ivi incluse le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di:

- a) leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche o società sportive dilettantistiche;
- b) società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici che svolgono attività sportiva giovanile (che dovrà essere attestata da apposita certificazione).

L'investimento deve essere di **importo complessivo almeno pari a 10.000,00 Euro** ed i relativi pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale, ovvero attraverso altri sistemi di pagamento tracciati, di cui all'art. 23, D. Lgs n. 241/1997.

Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) gli stessi devono avere ricavi prodotti in Italia, relativi al periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000,00 Euro (prima 200.000 Euro) ed inferiori a 15 milioni di Euro. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime speciale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Ulteriori disposizioni

Nella successiva tabella si riportano le misure introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Agosto.

Misure introdotte	Descrizione
Misure per il sostegno del sistema termale nazionale	Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di Euro per l'anno 2020 e 18 milioni di Euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni non saranno cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) saranno stabiliti i criteri e le modalità attuative dell'agevolazione.
Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età	Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno adottate le misure di attuazione della norma.
Riduzione dell'imposta di registro relativa all'acquisto dei terreni agricoli adibiti	Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31/12/2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento (pari al

all'imboschimento	<p>15% se effettuata a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali) è ridotta all'1%. L'imposta potrà essere inferiore a 1.000,00 Euro che solitamente costituisce il limite minimo di versamento dell'imposta di registro.</p> <p>L'acquirente, nell'atto di acquisto, dovrà dichiarare la destinazione del terreno all'imboschimento che dovrà essere mantenuta per 30 anni e dovrà essere piantumata entro 12 mesi dall'acquisto pena l'applicazione di sanzioni.</p>
Promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma	<p>E' istituito un Fondo (con una dotazione pari a 20 milioni di Euro per l'anno 2020) per sostenere la promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e per stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto.</p> <p>Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità.</p> <p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.</p>
Acquisto veicoli elettrici o ibridi	<p>A chi omologa in Italia entro il 31/12/2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, è riconosciuto un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di 3.500,00 Euro, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.</p>
Esenzione TOSAP e COSAP	<p>Le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dall'1/05/2020 fino al 31/12/2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).</p> <p>I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dall'1/03/2020 al 15/10/2020 (in precedenza 30/04/2020), dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>I comuni provvederanno a rimborsare quanto versato nel menzionato periodo.</p>
Welfare aziendale	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente è elevato ad 516,46 Euro (in luogo di 258,23 Euro).</p>

Disposizioni non modificate

Le ulteriori disposizioni, dettagliatamente analizzate nell'Informativa n. 61/2020 alla quale si rinvia, non risultano essere state modificate dalla legge di conversione.

Cordiali saluti.